

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2893

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Destinazione dei beni del demanio marittimo, occorrenti per i compiti istituzionali dello Stato, compresi nel territorio della circoscrizione degli enti portuali

Presentato il 22 maggio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 19 del Codice della navigazione prevede che nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti da costituire con legge.

In base a tale previsione taluni enti portuali sono stati costituiti con leggi che, essendo state emanate in tempi diversi, recano disposizioni notevolmente difformi circa la destinazione dei beni demaniali marittimi, esistenti nell'ambito della circoscrizione territoriale portuale.

Dall'esame della legislazione speciale emerge infatti che:

a) per alcuni enti portuali è disposta la consegna in uso dei beni senza prevedere né l'esclusione, all'atto della costituzione dell'organismo, dei beni occorrenti per i servizi dello Stato né la riconsegna a questo ultimo di quelli che successivamente dovessero occorrere per sopravvenute esigenze statuali (legge 14 novembre 1961, n. 1268, per il porto di Palermo, regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503,

convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, per il Provveditorato del porto di Venezia);

b) per altri enti portuali è prevista la consegna in uso o la conferma dei beni con esclusione, fin dalla costituzione dell'ente, di quelli occorrenti all'espletamento dei compiti istituzionali dello Stato (regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, per il Consorzio autonomo del porto di Genova, legge 6 maggio 1940, n. 500, per il porto di Napoli, legge 9 febbraio 1963, n. 223, per il porto di Civitavecchia);

c) per gli altri enti è prevista, oltre all'esclusione di cui alla lettera *b)*, anche la riconsegna dei beni che dovessero occorrere (legge 1° marzo 1968, n. 173, per il porto di Savona, legge 9 luglio 1967, n. 589, per il porto di Trieste);

d) per le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali le norme istitutive non recano disposizioni in ordine alla restituzione dei beni demaniali ceduti in uso (legge 9 ottobre 1967, n. 961, che istituisce le aziende nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, e successive modificazioni).

Ciò comporta la singolare situazione che lo Stato viene chiamato a corrispondere ai predetti enti, alla stregua di un

qualsiasi privato, canoni per l'utilizzazione, nell'ambito portuale, di beni occorrenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Si appalesa perciò necessaria, anche allo scopo di evitare sperequazioni fra gli stessi enti portuali, una disciplina legislativa uniforme che sancisca l'obbligo generale di riconsegna dei beni del demanio marittimo esistenti nell'ambito territoriale in cui operano gli enti portuali qualora, per esigenze sopravvenute, tali beni occorranza per lo svolgimento di compiti istituzionali dello Stato.

È da considerare che il provvedimento è conforme al più recente orientamento legislativo in materia (leggi istitutive degli enti del porto di Savona e di Trieste sopra citate) ed in settori speciali (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, che dispone l'assegnazione dei beni demaniali agli uffici o stazioni di sanità).

La riduzione a un criterio normativo uniforme delle diverse disposizioni contenute nelle leggi speciali presenta particolare importanza per il funzionamento dei servizi ed elimina, nel contempo, la disparità di trattamento esistente tra gli enti portuali e le Amministrazioni statali in ordine all'occupazione e all'uso delle zone marittime nell'ambito portuale. A siffatte finalità si ispira l'unito disegno di legge composto di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli enti portuali previsti dall'articolo 19 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, comprese le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, sono tenuti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nelle leggi istitutive, a riconsegnare su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile i beni del demanio marittimo comunque assegnati agli enti medesimi, qualora si renda necessario disporre di detti beni per lo svolgimento di compiti istituzionali dello Stato.